



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Piazza Libertà, 1 - 91029 - SANTA NINFA

tel. 0924/992223 - protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it - P.IVA/C.F. 01302760812

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

Approvato con delibera di C.C. n° 5 del 14.03.2022

Pubblicato dal 15.03.2022 al 30.03.2022

Ripubblicato ai sensi dell'art. 5, comma 5 dello statuto comunale dal 05.04.2022 al 20.04.2022 al n°
204

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del d.lgs. 28.9.1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni e del d.lgs. 14.3.2011, n. 23 disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Santa Ninfa.

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Santa Ninfa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E SOGLIA DI ESENZIONE

1. L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13.8.2011, n.138, convertito dalla legge 14.9.2011, n. 148 nel seguente modo:

- a) nella misura dello 0,65% per i redditi fino ad € 15.000,00;
- b) nella misura dello 0,70% per i redditi da € 15.000,01 fino ad € 28.000,00;
- c) nella misura dello 0,75% per i redditi da € 28.000,01 fino ad € 50.000,00;
- d) nella misura dello 0,80% per i redditi oltre la soglia di € 50.000,00.

2. Si prevede una soglia di esenzione pari ad € 8.145,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;

Articolo 4

EFFICACIA

1. Il presente regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Articolo 5

VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143, della legge 27.12.2006, n. 296.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".